



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.69/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 30509 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

- Alessandrini Adriano, nato a Milano il 02.12.1965, (c.f. LSSDRN65T02F205Q), rappresentato e difeso, dall'Avv. Pietro Gabriele Roveda (C.f. RVDPTR71T19E648W – pec. pietro.roveda@lodi.avvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi, alla via Santa Maria del Sole n. 41.;
- Carbonara Roberto Maria, nato a Bari il 10.09.1970 (C.F. CRBRRT70P10A662K), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lolli (c.f. LLLLSN65C04A944T – pec: alessandrololli@ordineavvocatibopec.it)
- Nardio Roberto, nato a Domodossola (NO) il 04.08.1974, (C.F.: NRDRRT74M04D332Y);

	- Trebino Marco, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 14.12.1975, (C.F.: TRBMRC75T14D611O),	
	- Riccardi Sirtori Giovanni Vincenzo, nato a Segrate (MI) il 2 01.03.1950, (C.F.: RCCGNN50C01I577N);	
	- Casella Francesco, nato a Sant'Angelo di Brolo (ME) il 24.08.1951, (C.F.: CSLFNC51M24I283V);	
	- Lazzari Ezio, nato a Milano (MI) il 26.03.1961, (C.F.: LZZZEI61C26F205Z);	
	- Gasparini Claudio, nato a Cossato (VC) il 03.01.1956, (C.F.: GSPCLD56A03D094Q);	
	- Gervasoni Vincenzo, nato a Milano (MI) il 26.05.1961, (C.F.: GRVVCN61E26F205Q);	
	- Bottari Domenico, nato a San Roberto (RC) il 16.02.1946, (C.F.: BTTDNC46B16I139R);	
	- Donati Andrea, nato a Milano (MI) il 05.08.1970, (C.F.: DNTNDR70M05F205M);	
	- Viganò Roberto, nato a Milano (MI) il 19.09.1967, (C.F.: VGNRRT67P19F205U);	
	- Zucconi Luciano, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 25.09.1945, (C.F.: ZCCLCN45P25B042Y);	
	tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Joseph F.G.Brigandi (c.f. BRGJPH78C09F205V – pec: joseph.brigandi@milano.pecavvocati.it),	
	Tiziano Ugoccioni (C.F. GCCTZN59A23G479W – pec: tiziano.ugoccioni@milano.pecavvocati.it) e Francesco Paolo Bello (c.f. BLLFNC75C29A6662O – pec: fbello@pecdeloittelegal.it)	
	2	

	- Del Giudice Giuseppe, nato a Taranto il 31.10.1950, (C.F.: DLGGPP50R31L049O), non costituito	
	Esaminati gli atti ed i documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza pubblica del 28 febbraio 2024, con l’assistenza del segretario d’udienza, Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, nonché gli Avv.ti Pietro Gabriele Roveda, Valentina Zito, per delega dell’avv. Brigandi, e Alessandro Lolli.	
	FATTO	
	1.Con atto di citazione depositato in data 30 giugno 2023 la Procura regionale conveniva in giudizio gli epigrafati convenuti, per sentirli condannare al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Segrate della somma pari a complessivi € 186.770,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e delle spese di giustizia in favore dello Stato di cui, € 39.617,94 a carico del Sig. Alessandrini Adriano, Sindaco p.t. dell’ente locale ed €. 11.319,41 ciascuno a carico di tutti gli altri convenuti, nelle loro qualità di Consiglieri comunali, con eccezione del Dott. Carbonara Roberto, evocato in giudizio nella qualità di Segretario generale p.t.	
	Il fascicolo istruttorio è stato aperto a seguito della trasmissione della delibera n.31 del 20 giugno 2016 con la quale il Consiglio comunale di Segrate aveva proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio conseguente al decreto ingiuntivo n.31223/2015 dell’8 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto al Comune di Segrate di pagare la somma pari ad €. 198.089,71 alla Banca Popolare di Sondrio, per effetto dell’accollo dei debiti contratti dalla società “ <i>in house</i> ” Acquamarina Segrate s.r.l.	
	3	

	Veniva trasmessa, altresì, dalla competente Sezione regionale di controllo	
	della Corte dei conti, la delibera n.418/2016/PRSE avente ad oggetto la	
	generale situazione amministrativo contabile del Comune di Segrate.	
	I fatti emersi sono i seguenti.	
	In conseguenza della ricognizione delle società partecipate, il Consiglio	
	comunale segratino, con deliberazione n.6/2011, decideva di porre in	
	liquidazione, entro la data del 31 marzo 2011, la società Acquamarina	
	Segrate s.r.l., in assenza dei presupposti di economicità ed efficienza ed	
	efficacia per consentirle la continuazione della gestione dei servizi pubblici	
	in quel momento già gestiti dalla predetta società, decisione, poi,	
	formalizzata dall'assemblea societaria in data 30 marzo 2011.	
	Con deliberazione n.19 del 31 maggio 2012 il Consiglio comunale stanziava	
	la somma di euro 300.000,00 per far fronte ai debiti maturati dalla predetta	
	società, pari ad € 288.911,95 alla data del 30.04.2012, sulla scorta dei dati	
	risultanti dal bilancio 2011 che evidenziava una perdita di esercizio pari ad	
	€226.228,00, ritenendo, quindi, sussistenti i presupposti per l'accollo dei	
	debiti societari non soddisfacibili nel corso della procedura liquidatoria,	
	ritenendo praticabile, per i creditori sociali, l'azione di responsabilità ex	
	art.2497 c.c.	
	A giustificazione dell'operazione sopra indicata venivano, altresì, richiamate	
	la deliberazione n.28/2011 della Sezione regionale di controllo della Corte	
	dei conti per la Regione Basilicata, nonché la deliberazione m.3/2012 della	
	sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte che hanno	
	ritenuto possibile l'accollo dei debiti societari a determinate condizioni.	
	4	

	Tuttavia, la competente sezione regionale di controllo lombarda,	
	nell'esaminare il rendiconto 2010 del Comune di Segrate, poneva	
	l'attenzione anche sulla sopra indicata operazione contestando, nel dettaglio	
	tutte le argomentazioni a sostegno della richiamata operazione.	
	Infatti, in primo luogo venivano ritenute insussistenti le ragioni di utilità e	
	vantaggio per l'ente accollante in ragione del deliberato stato di liquidazione	
	della società e della sua chiusura, non potendo soccorrere, in tal senso, la	
	sostenuta riconducibilità del debito in questione alla titolarità del servizio	
	gestito in capo al Comune che, invero, in ragione della natura non	
	fondamentale dello stesso, non sarebbe tenuto a garantirlo, non sussistendo	
	ragioni, in assenza di normative speciali, per le quali l'ente locale non	
	benefici della responsabilità limitata correlata alla natura societaria della	
	società interamente da essi partecipata.	
	Sul punto la Sezione ha anche richiamato la disciplina sul cd. "divieto di	
	soccorso finanziario" di cui all'art.6 comma 19 del d.l. 78/2010.	
	In altri termini, non sarebbe stata fornita adeguata giustificazione in ordine	
	alla scelta effettuata.	
	Neppure rilevante è stata ritenuta la supposta tutela dei creditori sociali che	
	avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società Acquamarina	
	s.r.l., in ragione della autonomia patrimoniale perfetta sottesa alla natura	
	societaria e della insussistenza di un obbligo per il socio pubblico– e di un	
	correlato affidamento in tale senso dei creditori sociali – di accollarsi in via	
	generalizzata tutti i debiti societari.	
	Anche la tutela dei creditori sociali ex art.2497, secondo la sezione regionale	
	5	

	di controllo non avrebbe potuto trovare applicazione, anche alla luce	
	dell'interpretazione autentica fornita dall'art.19 comma 6 del d.l. 78/2010 in	
	quanto andrebbe verificato che, nell'esercizio del controllo analogo, l'ente	
	agisca nell'interesse proprio o altrui e che tale interesse si sia posto in	
	conflitto con gli interessi economici della società partecipata.	
	La sezione ha, inoltre, richiamato il divieto di soccorso finanziario sopra	
	citato che avrebbe dovuto operare anche nel caso di società non più operante.	
	Conclusivamente, con la delibera 380/2012 la sezione di controllo invitava	
	l'amministrazione comunale ad adottare opportuni provvedimenti per	
	mantenere il rapporto con le società partecipate nell'ambito dei canoni di	
	sana gestione e legalità finanziaria, nonché a motivare attentamente, sia in	
	punto di fatto che di diritto su eventuali operazioni di accollo di debiti in	
	capo a società partecipate, specie se discendenti dallo stato finale di	
	liquidazione.	
	La Procura ha evidenziato, tuttavia, che, a seguito della cennata	
	deliberazione, alcuna attività è stata posta in essere dall'ente locale, ivi	
	compreso l'eventuale rimozione, in via di autotutela, della predetta	
	deliberazione e dava contezza della richiesta di parere del marzo 2014 alla	
	sezione regionale di controllo, in merito alla predetta questione, ritenuto,	
	tuttavia, inammissibile.	
	Con successiva deliberazione n.481/2015 la sezione regionale di controllo	
	riesaminava nuovamente la questione, dava contezza del fatto che, nel	
	verbale di approvazione dell'assemblea dei soci del bilancio di esercizio	
	2014 della società Acquamarina s.r.l. il liquidatore aveva evidenziato la	
	mancata messa a disposizione da parte del Comune, dei fondi a suo tempo	
	6	

	stanziati per il ripiano dei debiti, nonostante il socio, così come avvenuto nei	
	verbali assembleari degli anni precedenti, avesse rinnovato nuovamente a	
	chiudere <i>in bonis</i> la liquidazione, pur dando atto del parere contrario in	
	merito all'accollo del debito, della Corte dei conti.	
	La sezione di controllo quindi, ribadiva, in sintesi, quanto già affermato con	
	la deliberazione del 2012 e invitava l'ente locale a motivare attentamente, sia	
	in punto di fatto che di diritto, eventuali operazioni di accollo di debiti di	
	società partecipate, specie se discendenti dallo stato finale di liquidazione.	
	Nel frattempo, con raccomandata del 31.01.2014 la Banca Popolare di	
	Sondrio aveva avanzato formale richiesta al Comune per il pagamento	
	dell'importo di euro 186.727,00 quale esposizione debitoria della Società	
	Acquamarina S.r.l. <i>in liquidazione</i> nei confronti della Banca stessa, in	
	considerazione dell'accollo del debito deliberato dal Consiglio comunale con	
	la deliberazione n. 19/2012.	
	In assenza di pagamento dell'ente la Banca Popolare di Sondrio notificava il	
	decreto ingiuntivo n. 31223/2015 emesso, in data 18.10.2015, dal Tribunale	
	di Milano per il pagamento della somma sopra indicata.	
	Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal Comune di Segrate ma il Tribunale	
	di Milano con ordinanza n.2268 del 12 aprile 2016 ne concedeva la	
	provvisoria esecuzione.	
	Pertanto, con deliberazione n.31 del 20 giugno 2016 l'ente locale	
	riconosceva il debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del	
	d.lgs.267/2000.	
	Tuttavia, con successive deliberazioni n. 35 e 36 del 18.07.2016 il Consiglio	
	comunale prendeva atto dell'inefficacia della precedente deliberazione	

	consiliare n.19/2012 per mancato adeguamento ai rilievi formulati dalla	
	Corte dei conti con le deliberazioni sopra citate e sul presupposto e che la	
	deliberazione consiliare n.20/2012 non aveva trovato successiva attuazione	
	sotto il profilo finanziario, non essendo stato seguito da alcun impegno di	
	spesa.	
	Il Consiglio poi deliberava di non autorizzare alcun intervento finanziario in	
	favore della società Acquamarina s.r.l.	
	Di tanto prendeva atto anche la Sezione regionale di controllo lombarda con	
	la deliberazione n. 418/2016/PRSE che evidenziava la conformità delle	
	decisioni intraprese con quanto già statuito nelle proprie precedenti	
	deliberazioni sopra citate.	
	Il Tribunale di Milano, tuttavia, con la sentenza n. 240 del 12 gennaio 2018,	
	nel rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo condannava il comune anche	
	al pagamento delle spese di lite.	
	Il Tribunale, nel dettaglio ha rigettato le eccezioni proposte dall’ente in	
	merito ad una inesistenza, per carenza motivazionale, del deliberato accollo	
	ed ha ritenuto che, invece, i richiami al vantaggio ed all’utilità sottesi alla	
	decisione di accollo dei debiti societari fossero indicati nella deliberazione	
	consiliare 19/2012 e che l’eventuale insussistenza in concreto dei predetti	
	vantaggi avrebbe potuto giustificare un possibile profilo di responsabilità	
	contabile; i rilievi formulati dalla sezione del controllo non avrebbero potuto	
	comportare un annullamento ovvero una inefficacia della cennata delibera e	
	che l’impegno preso avesse ad oggetto tutti i debiti iscritti in bilancio.	
	Le somme di cui in condanna sono state versate alla banca istante con	
	mandato di pagamento del 22 febbraio 2018.	
	8	

	Con successivi mandati di pagamento del 19 dicembre 2019 e del 9 gennaio	
	2020 venivano erogate anche le somme relative alle le spese di lite di primo	
	grado.	
	La sentenza di primo grado veniva confermata dalla sentenza n. 4842 del 4	
	dicembre 2019 della Corte d’Appello di Milano che, conseguentemente,	
	rigettava l’appello promosso dal comune di Segrate, sul presupposto che la	
	deliberazione consiliare del 2012 costituisse una delibera di indirizzo	
	contenente l’espressione di volontà del Comune di assumersi il debito della	
	società partecipata totalitariamente, delibera, poi, attuata mediante la	
	variazione di bilancio e mediante la volontà espressa dal Sindaco nel corso	
	delle assemblee societarie convocate per l’approvazione del bilancio degli	
	anni 2012, 2013 e 2014, avendo anche offerto alla banca la somma parti ad €	
	90.000,00 a tacitazione del debito assunto.	
	Con successivo mandato del 20 marzo 2020, previa deliberazione di	
	riconoscimento debito, si è proceduto al pagamento anche delle spese di lite	
	relative al secondo grado di giudizio civile.	
	La Procura regionale ha, quindi contestato agli odierni convenuti il solo	
	danno erariale conseguente all’esborso per il ripiano dei debiti della società	
	partecipata, pari ad € 198.089,71, escludendo, quindi, le ulteriori somme	
	erogate per effetto del contenzioso instaurato, ritenendo che l’illecito	
	contestato trovi la sua fonte primigenia nella deliberazione consiliare n.19	
	del 31 maggio 2012 con la quale il comune di Segrate ha previsto lo	
	stanziamento della somma pari ad € 300.000,00 per fronteggiare il	
	pagamento dei debiti della propria società, posta in liquidazione,	
	censurandone la asserita carenza motivazionale in quanto, sebbene siano	
	9	

	espressamente state richiamate le deliberazioni n. 28/2011 della Sezione	
	regionale di controllo per la Basilicata e n. 3/2012 della Sezione regionale di	
	controllo per il Piemonte della Corte dei conti, nella sostanza non verrebbero	
	in concreto evidenziate le ragioni di vantaggio ed utilità poste a base della	
	decisione suddetta.	
	Ha ricordato che la società aveva la funzione di gestire la piscina comunale e	
	che tale servizio, non inerente alle funzioni fondamentali di un ente locale	
	avrebbe potuto essere non più garantito dall'ente locale.	
	Ha richiamato, quindi, copiosa giurisprudenza di diverse sezioni regionali di	
	controllo della Corte dei conti che hanno imposto tale obbligo rafforzato di	
	motivazione in ordine alla scelta di ripianamento dei debiti delle società	
	partecipate, anche in ragione del soccorso finanziario di cui all'art.6 comma	
	19 del d.l. 78/2010, che sarebbe stato declinato come espressione di un	
	generale principio generale di trasparenza e razionalità economica dalla	
	magistratura contabile di controllo.	
	In sintesi, quindi ha citato in giudizio i consiglieri comunali che hanno	
	votato favorevolmente la delibera sopra indicata, nonché il sindaco ed il	
	Segretario generale ritenendo rinvenibile, nelle loro condotte gli estremi di	
	un grave negligenza per non aver valutato adeguatamente le ragioni di	
	vantaggio e di utilità anche alla luce dei principi civilistici che escludono la	
	responsabilità illimitata del socio.	
	Ha rimarcato, poi, la circostanza secondo la quale il consiglio comunale non	
	avrebbe ottemperato alle ripetute raccomandazioni e prescrizioni della	
	Sezione regionale di controllo, con i provvedimenti consequenziali idonei ad	
	evitare quanto poi verificatosi.	
	10	

	Ha posto in evidenza, quindi, la tardiva presa di posizione del Consiglio comunale, avvenuta solo con le deliberazioni n. 35 e 36 del 18.07.2016,	
	rivelatasi, in quanto, nel frattempo la Banca Popolare di Sondrio aveva chiesto ed ottenuto l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del	
	Comune, ritenuti validamente assunti dalle sentenze del giudice civile.	
	Non ha, tuttavia, contestato agli odierni convenuti le spese derivanti dal	
	contenzioso civile in quanto ritenuto frutto di ulteriori scelte discrezionali	
	adottate dall’amministrazione successivamente alla scadenza del mandato	
	politico ed alla cessazione delle funzioni del Segretario generale.	
	Ai fini della ripartizione del danno ha ritenuto imputare una quota pari al	
	20% del complessivo danno al Sig. Alessandrini Adriano, sindaco p.t. del	
	Comune e la restante quota in parti uguali a tutti gli altri convenuti, ivi	
	compreso il segretario comunale p.t. in ragione delle funzioni istituzionali di	
	collaborazione ed assistenza tecnico- giuridica agli organi dell’ente, di cui	
	all’art.97 del d.lgs.267/2000, deducendo, poi, la quota teoricamente	
	imputabile ad un consigliere comunale <i>medio tempore</i> deceduto.	
	Ha, infine, analiticamente argomentato in ordine ai motivi per i quali non	
	sono state ritenute fondate le argomentazioni fornite in sede di	
	controdeduzione (riprodotte in sede processuale) da parte degli odierni	
	convenuti.	
	2. Tutti i convenuti, ad eccezione del Consigliere comunale Giuseppe Del	
	Giudice, si sono costituiti.	
	2.1 Il Dott. Carbonara Roberto Maria, Segretario generale p.t. si è costituito	
	con il patrocinio dell’Avv. Alessandro Lolli, eccependo, in primo luogo la	
	prescrizione del vantato diritto ritenendo decorrente il relativo termine dalla	
	11	

	delibera di assunzione del debito fuori bilancio (20 giugno 2016) ovvero da	
	data non successiva al 26 marzo 2014, corrispondente alla data in cui ha	
	proceduto ad indicare la necessità di dichiarare il fallimento societario e,	
	quindi, a revocare l'accollo.	
	Nel merito ha evidenziato che, in assenza di atti conseguenti alla	
	deliberazione consiliare ritenuta foriera del contestato danno, la stessa non	
	sarebbe stata produttiva di effetti, evidenziando, inoltre, di essersi adoperato,	
	a seguito delle pronunce della magistratura di controllo, per porre rimedio	
	alla delibera sopra indicata, invitando dirigenti , sindaco ed assessore alle	
	partecipate, ad avvisare la liquidatrice per procedere alla chiusura non <i>in</i>	
	<i>bonis</i> della società.	
	Ha, inoltre, ricondotto la scelta operata dall'ente nell'alveo della cd.	
	"opportunità" amministrativa e politica, sottratta, quindi, alla sfera di	
	legittimità astrattamente imputabile al Segretario comunale.	
	Ha, inoltre, escluso la colpa grave del proprio operato in ragione della	
	complessità tecnica dell'argomento trattato, della scarsa chiarezza	
	normativa, delle evoluzioni della stessa e della pronuncia della sezione di	
	controllo della Regione Piemonte che prevedeva l'obbligo di pagare i	
	creditori sociali.	
	Ha richiamato, poi, la successiva disciplina normativa che ha previsto per	
	l'ente locale, la possibilità di accantonare una quota proporzionale alla	
	perdita conseguita dalla propria società partecipata che, solo a seguito di un	
	successivo intervento normativo è stato chiarito che ciò può avvenire solo	
	nei limiti della quota di partecipazione.	
	Ha ricondotto, inoltre, la sussistenza della responsabilità dell'ente locale ex	

	art.2497 c.c. sull'esistenza di un atto di indirizzo e coordinamento	
	dell'assemblea dei soci in ordine alla stipulazione di un mutuo.	
	Ha, poi, approfonditamente argomentato, ai fini dell'esclusione della colpa	
	grave o, quantomeno, ai fini della riduzione dello stesso, sulla	
	corresponsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio, vale a dire gli	
	organi societari, il dirigente comunale preposto alle società partecipate, il	
	responsabile del settore finanziario.	
	2.2 I consiglieri comunali Roberto Nardio, Marco Trebino, Giovanni	
	Vincenzo Riccardo Sirtori, Francesco Casella, Ezio Lazzari, Claudio	
	Gasparini, Vincenzo Gervasoni, Domenico Bottari, Andrea Donati, Roberto	
	Vigano e Luciano Zucconi hanno depositato un'unica memoria di	
	costituzione con il patrocinio degli Avv.ti Brigandi, Ugoccioni e Bello.	
	Dopo aver ripercorso in sintesi i fatti di causa, la difesa ha in primo luogo	
	eccepito la prescrizione ritenendo che il contestato danno avesse carattere di	
	certezza ed attualità al momento del deposito della sentenza di condanna di	
	primo grado del Tribunale di Milano, depositata in data 12 gennaio 2018.	
	Nel merito, ha escluso la sussistenza della colpa grave e, più in generale,	
	della responsabilità contestata in ragione dell'esistenza di un rapporto di	
	valuta fra il Comune e la società partecipata che sarebbe emersa dalla	
	relazione presentata dal liquidatore innanzi alla Commissione bilancio che	
	avrebbe portato, in ragione degli esborsi sostenuti dalla società per le	
	immobilizzazioni materiali ed immateriali una somma pari ad €.588.654 che,	
	invece, avrebbero dovuto essere di pertinenza del Comune.	
	Tale situazione sarebbe stata evidenziata anche in sede di discussione	
	consiliare al momento dell'approvazione della delibera contestata.	
	13	

	Ha, inoltre, richiamato l'attenzione sull'apporto concausale fornito dal	
	Segretario generale che ha rassicurato i consiglieri, in corso di dibattito, sulla	
	legittimità dell'operazione effettuanda, nonché sul ruolo di altri soggetti non	
	evocati in giudizio quali il Collegio dei revisori dei conti ed il Dirigente del	
	settore finanziario che pure hanno espresso parere favorevole alla proposta di	
	deliberazione.	
	Con riferimento, invece, al comportamento tenuto successivamente	
	all'assunzione della deliberazione n.19/92, la difesa ha evidenziato che i	
	Consiglieri non sono mai stati resi edotti delle richieste formulate dalla Corte	
	dei conti.	
	Ha insistito, poi, sull'esistenza della cd. " <i>esimente politica</i> ", richiamando il	
	disposto di cui all'art.1 <i>ter</i> , comma 2 della l.20/94, anche in ragione	
	dell'estremo tecnicismo dell'operazione.	
	2.3 Il Sindaco p.t. Adriano Alessandrini si è costituito con il patrocinio	
	dell'Avv. Roveda ed ha, in primo luogo eccepito la prescrizione del vantato	
	diritto sia in relazione al fatto che il proprio assistito ha cessato ogni incarico	
	dal maggio 2015, sia in relazione alla circostanza che il danno asseritamente	
	cagionato troverebbe la sua fonte nel decreto ingiuntivo del Tribunale di	
	Milano n.31223/2015 per il cui soddisfacimento già con determinazione	
	dirigenziale n.651 del 19 agosto 2016 è stato assunto impegno di spesa.	
	A tale data, quindi, andrebbe ancorato il <i>dies a quo</i> per il tempestivo	
	esercizio dell'azione erariale.	
	Ha ricordato che il fascicolo istruttorio è stato aperto nel 2016, ritenendo,	
	quindi, che a quella data, lo stesso fosse già percepibile e, pur volendo	
	ipotizzare la sussistenza di un illecito permanente, il danno sarebbe	
	14	

	comunque prescritto, non potendogli essere ascritto per un periodo superiore	
	a quello in cui ha rivestito la carica di Sindaco, non condividendo, quindi, la	
	tesi sostenuta dalla Procura regionale che ancora il decorso del termine al	
	materiale esborso della somma piuttosto che al momento in cui il debito è	
	scritto a bilancio, circostanza che sarebbe desumibile anche dal fatto che	
	l'assicurazione di cui sono provvisti i Sindaci ed i consiglieri ha negato la	
	copertura del danno in quanto trascorso il periodo della cd copertura	
	quinquennale "postuma".	
	Ha, inoltre, riproposto l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di	
	citazione, correlato alla genericità ed indeterminatezza dell'invito a dedurre -	
	conseguentemente riverberantesi sul libello accusatorio - che non	
	individuerebbe precipuamente le condotte contestate ed il contributo causale	
	al danno asseritamente cagionato.	
	Nel merito, ha lamentato l'infondatezza degli assunti della Procura regionale	
	e della colpa grave in capo al proprio assistito, richiamando le valutazioni	
	fornite dai competenti uffici amministrativi, sui quali avrebbe riposto	
	affidamento, in particolare quella del Segretario generale, sul quale anche i	
	consiglieri di opposizione avrebbero fatto affidamento.	
	Tali circostanze escluderebbero la gravità della contestata colpa anche in	
	ragione della specialità delle norme e delle competenze non giuridiche	
	intestate al Sindaco.	
	Ha, quindi, chiamato in causa anche la responsabilità del Collegio dei	
	revisori dei conti, nonché l'esimente politica pure invocata dai consiglieri	
	comunali.	
	3. A seguito dell'udienza del 13 dicembre 2023, con ordinanza n.53 del 21	
	15	

	dicembre 2023, questa Sezione ha ordinato al Segretario generali p.t. del	
	comune di Segrate di depositare in giudizio:	
	- atti con i quali la delibera della Sezione regionale di controllo n. n.	
	380/2012/PRSE è stata portata formalmente a conoscenza del	
	Consiglio comunale, evidenziando, inoltre, se la disamina della	
	predetta delibera è stata oggetto di specifica discussione,	
	trasmettendo, eventualmente, anche le conseguenti deliberazioni	
	consiliari e resoconti del relativo dibattito;	
	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale vigente	
	all'epoca dei fatti contestati;	
	- Verbale del resoconto stenografico della discussione propedeutica	
	alla deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 31 maggio 2012.	
	Il Segretario generale ha depositato la richiesta documentazione unitamente	
	alle delibere di approvazione del rendiconto di gestione relativo agli anni	
	2012-2013 e 2014, evidenziando, in particolare il dibattito intervenuto sullo	
	specifico punto in sede di approvazione del rendiconto 2014.	
	Espletato l'incombente istruttorio, le difese dei convenuti hanno depositato	
	memorie integrative.	
	In particolare la difesa del sindaco Alessandrini ha evidenziato che la	
	delibera della sezione regionale della Corte dei conti meneghina non è mai	
	stata trasmessa direttamente né al sindaco, né ai Consiglieri comunali, né	
	l'argomento è mai stato posto all'attenzione dell'organo consiliare, né era a	
	conoscenza dell'adesione all'accollo da parte della Banca popolare di	
	Sondrio avvenuto in data 31 gennaio 2014.	
	Analoghe conclusioni sono state depositate dalla difesa dei consiglieri	

		comunali.	
		La difesa del segretario generale, invece, ha rimarcato l’accento proprio sul	
		dibattito intervenuto in sede di approvazione del rendiconto 2013 per	
		evidenziare la piena conoscenza da parte di tutti i consiglieri comunali dei	
		termini della questione, rimarcando l’accento, sia sui successivi	
		comportamenti dissociativi da lui tenuti, sia del parere reso in sede di	
		deliberazione 19/2012, conforme alla giurisprudenza maturata in quel	
		momento storico.	
		All’udienza del 28 febbraio 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
		tesi come da verbale d’udienza.	
		La causa è, quindi, passata in decisione.	
		DIRITTO	
		1. Prioritariamente occorre scrutinare, rigettandole, le eccezioni	
		preliminari formulate dalle difese dei convenuti.	
		Con riferimento all’eccezione di prescrizione, appare sufficiente richiamare	
		quanto già da tempo sancito dalle Sezioni riunite di questa Corte che, nel	
		ritenere fermamente distinto il profilo del perfezionamento dell’obbligazione	
		risarcitoria da quello della concretezza ed attualità del danno, ha affermato il	
		principio di diritto secondo il quale il <i>dies a quo</i> della prescrizione	
		dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va	
		individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo	
		danneggiato. (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, 5 settembre 2011,	
		n.14/2011/QM).	
		Pur a fronte della argomentate tesi difensive, non vi è motivo di discostarsi	
		dal pacifico orientamento suddetto, anche in ragione della mera potenzialità	
		17	

	lesiva - nel caso concreto -, della pronuncia di primo grado che non aveva	
	neanche efficacia di giudicato in quanto tempestivamente appellata e resa	
	definitiva solo a seguito della pronuncia del giudice d'appello del 4 dicembre	
	2019.	
	Pertanto gli inviti a dedurre risultano tempestivamente notificati nel termine	
	quinquennale.	
	Anche l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione	
	proposta dalla sola difesa del Sig. Alessandrini appare infondata in quanto	
	appaiono ben determinati sia il <i>petitum</i> che la <i>causa petendi</i> e appare ben	
	delineata la responsabilità ascrittagli, tanto è vero che ha ampiamente	
	articolato la propria testi difensiva, contrariamente a quanto, invece,	
	sinteticamente sostenuto nelle proprie difese.	
	2. Nel merito le ragioni sostenute dalla Procura regionale appaiono fondate.	
	Ai fini della valutazione delle condotte censurabili e dei fatti forieri di danno	
	erariale occorre ripercorrere le motivazioni assunte dalla Corte di appello di	
	Milano, nella sua statuizione confermativa della pronuncia di primo grado	
	del Tribunale di Milano che, in sostanza, ha ritenuto che l' <i>iter</i> con il quale	
	l'ente comunale ha compiutamente esternalizzato la sua volontà unilaterale	
	di accollarsi il debito sia stato avviato con la delibera del Consiglio	
	comunale n.19 del 31 maggio 2012 allorquando sono state manifestate al	
	liquidatore della società le motivazioni che hanno portato a tale scelta.	
	Ha, poi, evidenziato che la delibera su citata, è stata attuata ponendo a	
	bilancio la variazione adottata ed il Sindaco, nel corso delle assemblee	
	convocate per l'approvazione del bilancio degli anni 2012, 2013 e 2014 ha	
	più volte riaffermato l'impegno offrendo, successivamente, alla Banca il	
	18	

	versamento della somma di circa euro 90.000,00 a tacitazione del debito	
	assunto dall'Ente.	
	La Banca ha, poi, accettato l'impegno assunto con lettera raccomandata del	
	31.1.2014 e nulla è stato mai eccepito al riguardo dal Comune.	
	Non occorre, per quel che ci occupa, ripercorrere le già ampie ed esaustive	
	motivazioni fornite dalla Sezione regionale di controllo lombarda con la	
	deliberazione n.380/2012/PRSE che ha chiaramente sottolineato le diverse e	
	notevoli criticità sottese alla deliberazione n.19 del 31 maggio 2012 che	
	sconta, a dire il vero, un'evidente deficit motivazionale.	
	Sotto un primo profilo, infatti, appare chiaro che la questione fosse di	
	delicata rilevanza e che di ciò ne fosse consapevole l'intero consesso	
	comunale.	
	Dal dibattito intervenuto in Consiglio comunale emerge che le vicende della	
	società Acquamarina fossero oggetto di diversi punti di vista e di divergenti	
	opinioni sia sulle modalità gestorie che sulla natura dei debiti contratti.	
	Tuttavia, per meglio definire l'ambito di responsabilità degli odierni	
	convenuti, ciò che rileva, è la mancanza assoluta di adeguata motivazione e	
	di adeguato raffronto delle varie soluzioni giuridicamente prospettabili per	
	fronteggiare la situazione in questione.	
	Sotto un primo profilo, appare evidente che nel corpo del deliberato il	
	consiglio comunale, ha preso atto dell'orientamento della sezione di	
	controllo lucana che riteneva – in astratto – non esclusa la possibilità di	
	accollo dei debiti della propria partecipata senza, tuttavia dare contezza ed	
	esaminare le ampie ragioni che, invero, la stessa sezione regionale di	
	controllo aveva esposto per ritenere che l'ente locale non fosse in alcun	
	19	

	modo sottratto alle regole civilistiche riguardanti la limitazione di	
	responsabilità del socio per le obbligazioni sociali contratte dalla società a	
	partecipazione limitata, affermando l'insussistenza dell'obbligo di ripianare i	
	debiti societari.	
	Tali affermazioni, pure contenute nella pronuncia esaminata, in quanto posta	
	a fondamento della deliberazione consiliari, sono state considerate <i>tamquam</i>	
	<i>non essent</i> , al contrario invece di quelle formulate dalla sezione di controllo	
	piemontese.	
	E ciò sebbene – contrariamente a quanto affermato dalla difesa del segretario	
	generale – già nel momento in cui il consesso consiliare ha adottato la	
	delibera in questione la prima interpretazione risultava essere maggioritaria	
	(cfr. Sezione regionale controllo Emilia Romagna del. 28 luglio 2011,	
	n.33/2011/PAR, Sezione regionale controllo Emilia Romagna del. 13	
	febbraio 2012, n.9/2012/PAR).	
	In particolare, con riferimento al procedimento di liquidazione, alla luce di	
	quanto previsto dall'art.2495 c.c. e delle pronunce della Suprema Corte si era	
	affermato il principio secondo il quale “ <i>L'applicabilità di tale disposizione</i>	
	<i>alla liquidazione di società partecipate pubbliche determina che l'ente</i>	
	<i>locale socio non avrà alcun obbligo di accollarsi - né per intero, né in</i>	
	<i>misura proporzionale alla sua partecipazione, nell'ipotesi di società</i>	
	<i>partecipata da più enti - il debito sociale rimasto insoddisfatto anche dopo</i>	
	<i>la chiusura della fase di liquidazione, essendo onere dei creditori sociali</i>	
	<i>agire nei confronti della società e, pro quota, nei confronti dell'ente locale</i>	
	<i>che risponderà sino a concorrenza di quanto conseguito nella distribuzione</i>	
	<i>dell'attivo”</i> .	
	20	

	Singolarmente, invece, pur richiamando due distinte pronunce (di cui una	
	chiaramente minoritaria), il Consiglio comunale non ha minimamente preso	
	in considerazione, sotto il profilo pratico, la diversa tipologia applicabile al	
	caso concreto derivante dalle circostanze, ben evidenziate dalla sezione di	
	controllo lombarda secondo le quali, nel caso di specie, non veniva in alcun	
	modo esplicitata alcuna ragione di utilità pratica per la quale ripianare i	
	debiti della società in liquidazione; inoltre, nel caso di specie, contrariamente	
	al principio dettato dalla pronuncia piemontese, l'ente non era tenuto a	
	conservare – e dal dibattito consiliare sembra trasparire che non sia stata	
	effettivamente conservata - la titolarità del servizio. trattandosi di attività	
	non inerente le funzioni fondamentali dell'ente e non essendo l'erogazione	
	del servizio imposta da leggi nazionali o regionali.	
	Invero la delibera, sotto altro profilo si basa sull'inevitabile necessità di	
	ripianare i debiti a fronte della praticabilità da parte dei creditori sociali dei	
	dell'azione ex art.2497 c.c., argomentazione questa, non adeguatamente	
	approfondita né alla luce del dibattito consiliare, né alla luce della lettura di	
	cui all'art. 19 comma 6 del d.l. 78/2009, e della chiara natura non	
	imprenditoriale dell'attività espletata dall'ente locale attraverso la società	
	Acquamarina chiaramente evincibile dal complesso di atti e come	
	chiaramente riconosciuto anche dai consiglieri comunali.	
	Né può ritenersi che l'ente locale abbia esercitato il proprio indirizzo e	
	coordinamento allorquando l'assemblea dei soci della società è stata	
	esclusivamente informata dell'avvenuta concessione di un fido di cassa da	
	parte della banca, attività gestita in piena autonomia dagli organi societari,	
	che ha, poi, sostanzialmente proceduto all'azione giudiziale sopra esposta.	

	principio di economicità cui la pubblica amministrazione deve tendere.	
	Appare rinvenibile, quindi, nell’operato dei consiglieri comunali convenuti	
	in giudizio una grave sottovalutazione della problematica, frutto di una	
	inescusabile negligenza in quanto, sebbene pienamente consapevoli della	
	problematica (il dibattito consiliare dà atto anche di una discussione	
	avvenuta nella competente commissione nel corso della quale era anche	
	emersa la possibilità di non ripianare i debiti), hanno deliberato sulla scorta	
	di mere considerazioni di natura endofinanziarie e metagiuridiche, senza i	
	dovuti approfondimenti che la consapevole delicatezza del caso richiedeva.	
	Non è invocabile, in tali casi, né l’esimente politica che, come osservato	
	dalla Procura regionale, non trova applicazione negli atti che la legge	
	riserva alla competenza specifica degli organi consiliari, né l’assenza di	
	cognizioni giuridiche in capo agli amministratori comunali atteso che, al	
	riguardo appare sufficiente ricordare la ormai consolidata giurisprudenza di	
	questa Sezione secondo la quale <i>“In ordine all’elemento psicologico</i>	
	<i>dell’illecito amministrativo contabile, l’assunzione della carica di</i>	
	<i>consigliere comunale o di sindaco (volontaria e non coatta) impone, anche</i>	
	<i>per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e anche in piccoli</i>	
	<i>comuni ove l’attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa</i>	
	<i>conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regola</i>	
	<i>le materia oggetto di deliberazione e non può delegarsi tale obbligo di</i>	
	<i>doveroso riscontro normativo a soggetti terzi, risultando altrimenti</i>	
	<i>deresponsabilizzabile, con tale delega, ogni scelta operata dall’organo</i>	
	<i>consiliare”</i> (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, 24 ottobre	
	2003, n.1136).	
	23	

	L'abbrivio dato da tale deliberato al procedimento di manifestazione di	
	volontà dell'ente locale non ha trovato alcun arresto neanche a seguito	
	dell'intervento della territorialmente competente sezione regionale di	
	controllo; dal complessivo esame degli atti in giudizio, invero, emerge una	
	sostanziale inerzia da parte sia del sindaco che del Segretario comunale che	
	non hanno dato corso al procedimento "correttivo" richiesto dal giudice,	
	sebbene destinatari della delibera in questione, culminato, poi,	
	nell'accettazione della proposta da parte dell'ente e nella successiva ulteriore	
	inerzia – riscontrata anche dalla Corte d'appello di Milano che ha posto	
	l'accento sull'assenza di rilievi formulati in ordine alla validità dell'accollo	
	da parte degli organi comunali - sebbene gli stessi fossero stati	
	adeguatamente e pienamente notiziati (il dibattito intervenuto durante	
	l'approvazione del rendiconto 2014 ne dà adeguata contezza).	
	Invero il Sindaco ed il Segretario comunale risultano destinatari della	
	delibera della magistratura di controllo e, sebbene la pratica sia stata intestata	
	al dirigente del servizio finanziario, la particolarità della questione, anche in	
	ragione delle specifiche raccomandazioni, avrebbe dovuto imporre una	
	particolare cautela nell'affrontare la questione.	
	Né può dirsi che la deliberazione della Corte dei conti sia stata oggetto di	
	tempestiva discussione; al contrario emerge dagli atti la volontà di porre	
	ugualmente in essere la volontà consiliare come è dato evincere dai verbali	
	di approvazione dei bilanci societari del 2012, 2013 e 2014, dove si dà	
	contezza della ferma volontà di proseguire nell'intento primigenio, pur	
	prendendo atto del parere contrario della Corte dei conti.	
	Sotto altro profilo, anche dal resoconto della discussione relativa	
	24	

	all’approvazione del rendiconto 2013, si evince che il Sindaco a seguito del	
	parere della Corte dei conti ha contattato i vari creditori riuscendo a	
	convincerli ad accettare somme minime per “chiudere la questione” (vedasi	
	dichiarazione del Vice Sindaco Grioni Mario)	
	Al riguardo non è dato sapere se e come tali creditori siano stati soddisfatti e	
	con quali risorse, atteso che la vicenda oggetto del presente giudizio riguarda	
	il solo pagamento delle spettanze richieste dall’istituto bancario sondriese,	
	ma il quadro delineato comprova la ferrea volontà di portare avanti il	
	deliberato nonostante i cospicui rilievi formulati dall’organo di controllo.	
	Quanto alla posizione del Segretario comunale, la presunta dissociazione,	
	avvenuta solo successivamente all’accettazione dell’accettazione bancario	
	non esclude una sua sostanziale inerzia a seguito della trasmissione della	
	deliberazione della Corte dei conti lombarda, sebbene anch’egli risulta	
	destinatario della comunicazione della deliberazione predetta.	
	In tali termini, quindi, risulta provata la gravita della condotta tenuta dal	
	sindaco e dal Segretario comunale, già coinvolti direttamente nella	
	superficiale adozione della deliberazione consiliare 19/2012, vieppiù in	
	ragione della successiva insussistenza di alcun attività contraria volta ad	
	esaminare più accuratamente la questione, tenendo conto delle	
	osservazioni/raccomandazioni della Corte dei conti.	
	Così delineato il quadro derivante dalle vicende di cui è causa, il Collegio	
	ritiene che il danno ingiusto e risarcibile sia individuabile nell’importo	
	contestato dalla Procura regionale.	
	Dalla disamina degli atti, tuttavia, conformemente a quanto evidenziato dalle	
	difese dei convenuti emergono le concorrenti responsabilità di diversi	
	25	

	soggetti non evocati in giudizio, vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il	
	responsabile del servizio finanziario, il Collegio dei revisori dei conti, il	
	Dirigente del settore preposto alle società partecipate, così come ritiene di	
	effettuare uno scomputo del contributo concausale e psicologico del danno	
	ascrivibile ai soggetti non evocati, facendo altresì uso del potere riduttivo in	
	ragione delle particolari condizioni in cui l'ente si è trovato ad operare, in	
	presenza della delicata situazione dettagliatamente esposta.	
	Al riguardo il Collegio ritiene, quindi, di ridurre il danno complessivamente	
	ascrivibile agli odierni convenuti in complessivi €. 98.000,00.	
	Sotto il profilo dell'apporto causale il Collegio ritiene che la preponderanza	
	delle condotte poste in essere dal Sindaco e dal Segretario generale richiede	
	l'ascrivibilità agli stessi di una somma pari a €. 10.000,00 ciascuno del	
	danno sopra indicato.	
	La restante parte, pari ad €. 78.000,00 deve, invece, essere ascritta in parti	
	uguali e pro quota nei confronti degli altri soggetti, tenendo conto anche	
	della quota astrattamente imputabile ad un Consigliere deceduto che,	
	tuttavia, rimane a carico dell'erario	
	La condanna alle spese segue la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	gli epigrafati convenuti al pagamento della complessiva somma pari ad €.	
	92.000,00 nei confronti del Comune di Segrate, così ripartiti:	
	- Alessandrini Adriano €. 10.000,00	
	26	

	- Carbonara Roberto Maria € 10.000,00	
	- Nardio Roberto € 6.000,00	
	- Trebino Marco € 6.000,00	
	- Riccardi Sirtori Giovanni Vincenzo € 6.000,00	
	- Casella Francesco € 6.000,00	
	- Lazzari Ezio € 6.000,00	
	- Gasparini Claudio € 6.000,00	
	- Gervasoni Vincenzo € 6.000,00	
	- Bottari Domenico € 6.000,00	
	- Donati Andrea € 6.000,00	
	- Viganò Roberto € 6.000,00	
	- Zucconi Luciano € 6.000,00	
	- Del Giudice Giuseppe € 6.000,00	
	Somme da intendersi equitativamente già rivalutate, oltre interessi legali	
	sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino	
	al saldo.	
	Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di	
	giudizio, liquidate in euro 1.275,96 (milleduecentosettantacinque/96)	
	Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2024	
	L'estensoreIl Presidente	
	Pierpaolo GrassoVito Tenore	
	firmato digitalmentefirmato digitalmente	
	Depositata in segreteria il giorno 26/04/2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	27	

[illegible][illegible]